



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 26 del 27/04/2023

OGGETTO: Art. 33 del D. lgs 165/2001 e ss.mm.ii. Ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o di eccedenze del personale in servizio. Anno 2023.

L'anno 2023 il giorno 27 del mese di aprile alle ore 15:45 presso questa Sede Comunale, il COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott.ssa Guendalina Federico, nominato per la provvisoria gestione del Comune sino all'insediamento degli organi ordinaria norma di legge, con Decreto del Signor Presidente della Repubblica in data 18 gennaio 2023, assistito dal Segretario Generale Dott. Domenico CACCIATORE ed assunti i poteri della Giunta Comunale, in merito alla proposta di cui all'oggetto, sulla quale sono stati espressi i pareri:

- il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, ha espresso, sulla proposta di provvedimento, parere Favorevole in data 21/04/2023 attestando, contemporaneamente, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

firma Avv. Anna Maria MARASCO

Immediatamente eseguibile X

VISTI

- l'art. 33 D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dall'art. 16 Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Leggenda stabilità per l'anno 2012), il quale impone alle Pubbliche Amministrazioni di provvedere annualmente alla ricognizione delle eventuali situazioni di soprannumero e di eccedenze di personale in servizio da valutarsi alla luce di esigenze funzionali e/o connesse alla situazione finanziaria dell'Ente;
- l'art. 5 del d.lgs. n. 165/2001, al comma 2 prevede che *"2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici"*;

CONSIDERATO che l'art. 6 del d.lgs. n. 165/2001 al comma 4-bis stabilisce che il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti/responsabili che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

VERIFICATO che :

- la legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011) ha inciso notevolmente sull'istituto della mobilità nel Pubblico Impiego e sul collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici, prevedendo per la Pubblica Amministrazione l'onere di effettuare con cadenza almeno annuale una ricognizione del personale al fine di verificare la sussistenza di eventuali soprannumeri ed eccedenze;
- la modifica apportata con la predetta legge n. 138/2011 all'art. 33 del d.lgs n. 165/2001, relativo all'eccedenza del personale ed alla mobilità collettiva, ha statuito che i predetti accertamenti (eccedenza di personale o condizione di sovrannumerarietà) vengano condotti in relazione a due condizioni, ovvero, alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, prescrivendo, altresì, l'obbligo della comunicazione dell'esito al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- l'art. 16 della legge n. 183/2011 ha ricostruito l'istituto della verifica delle eccedenze e dei soprannumeri come condizione prodromica imprescindibile al fine di poter programmare assunzioni, infatti in difetto di detta ricognizione annuale a mente dei commi 2 e 3 del novellato art. 33 d.lgs. n. 165/2001 *"Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare"*; la disposizione *de qua* impegna i dirigenti ad attivare la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza per il proprio settore e sanziona le Pubbliche Amministrazioni inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, dettando nel contempo le procedure da applicare per il collocamento in esubero del personale eccedente e/o in soprannumero ai fini della ricollocazione dello stesso presso altre amministrazioni ovvero, in caso di esito negativo, alla risoluzione del rapporto di lavoro.

VISTA la Circolare n. 4 del Circolare n. 4 del 28 aprile 2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in materia di *"Piani di razionalizzazione degli assetti organizzativi e riduzione della spesa di personale. Dichiarazione di eccedenza e prepensionamento"* che reca in particolare al punto 3.

Le situazioni di soprannumerarietà o di eccedenza di personale possono derivare da:
1. riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni centrali disposta dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
2. ragioni funzionali, conseguenza degli interventi indicati nel successivo paragrafo 4;
3. ragioni finanziarie riferite a situazioni di squilibrio finanziario rilevate dagli organi competenti (collegio dei revisori, Corte dei conti, amministrazione vigilante) o descritte da specifiche disposizioni normative. Per quanto riguarda gli enti locali, si rinvia, in particolare, alle previsioni contenute nel Titolo VIII, recante

disciplina degli enti locali deficitari o dissestati, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

4. piani di ristrutturazione decisi dalle amministrazioni pubbliche seguendo la procedura di ricognizione del fabbisogno derivante dal combinato disposto dell'articolo 6 e dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001. In particolare, per gli enti locali le situazioni in esame possono derivare dalla volontà dell'ente di rientrare in un più virtuoso rapporto tra spesa di personale e spesa corrente (ai sensi dell'articolo 76, comma 7, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, le Regioni e gli Enti locali dovrebbero avere un'incidenza delle spese di personale pari o inferiore al 50 per cento delle spese correnti).

Per la gestione di tali situazioni, come sarà illustrato nel successivo paragrafo 5, si applica il combinato disposto dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 95 del 2012. Si ricorda che l'ambito soggettivo di applicazione della lettera a) di quest'ultimo comma è stato precisato dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, che ha chiarito che detta disposizione si applica a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001

RITENUTO CHE la condizione di soprannumero si rileva da una verifica numerico/formale condotta sulla dotazione organica dell'ente e resa palese dall'eventuale presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica, mentre la condizione di eccedenza si rileva, in primis, dalla condizione finanziaria non rispondente alle norme ed ai vincoli imposti dal legislatore in materia di spese di personale;

DATO ATTO che con nota prot. n. 18695/2022 il Segretario generale ha chiesto di segnalare eventuali soprannumeri o eccedenze di personale ai sensi del sopracitato art. 33, del d.lgs. 165/2001;

DATO ATTO che ciascun Responsabile di Settore ha attestato l'assenza nell'ambito del settore diretto, di situazioni di soprannumero di personale o eccedenze di personale per esigenze funzionali, giuste note:

§ prot. 19096 del 27.12.2022 a firma del Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi Demografici;

§ prot. 3212 del 27.02.2023 a firma del Responsabile del Settore Affari legali e servizi alla persona;

§ prot. 4709 del 27.03.2023 a firma del Responsabile del Settore economico finanziario e tributi;

§ prot. 6022 del 20.04.2023 a firma del Responsabile del Settore Ambiente e sviluppo;

§ prot. 6023 del 20.04.2023 a firma del Responsabile *ad interim* del Settore Lavori Pubblici ;

§ prot. 6902 del 21.04.2023 a firma del Responsabile del Settore Polizia Locale;

EVIDENZIATO al contrario, che i Responsabili di Settore hanno rappresentato gravissime situazioni di carenza di organico alla luce della riduzione del numero di unità in servizio;

PRESO ATTO CHE, effettuata la ricognizione del personale assegnato ai diversi settori dell'Ente ed in relazione alle esigenze funzionali di ogni singolo settore non emergono situazioni di soprannumero ed eccedenze di personale che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità e di collocamento in disponibilità;

VALUTATA inoltre l'insussistenza di eccedenze di personale alla luce della situazione finanziaria dell'Ente, tenuto conto che l'Amministrazione non ha programmato processi di esternalizzazione di servizi e di funzioni e/o forme differenti, rispetto alle attuali, di gestione ed erogazione dei medesimi; ne consegue che le risorse umane attualmente impiegate risultano indispensabili per assicurare il mantenimento degli standard attuali e che i processi di riorganizzazione ed ottimizzazione già attuati, anche a fronte di una costante riduzione del personale imposta dalle vigenti norme di legge di riduzione della spesa, hanno definito percorsi e sistemi improntati alla massima economicità;

VISTO l'art. 33 del d.lgs. n. 165/2001;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del settore competente , ai sensi dell'art. 49 del Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali dlgs 18/08/2000, n. 267;

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che, per le ragioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate, l'attuale struttura dotazionale di questo Ente non presenta situazioni di esubero od eccedenza di personale e che, pertanto, non sussiste il vincolo di cui all'art. 16 comma 2 Legge 12 novembre 2011 n. 183;
2. **DI DARE ATTO** che, conseguentemente, il Comune non deve avviare nel corso dell'anno 2023 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti;
3. **DI PROCEDERE** con successiva deliberazione all'adozione del piano annuale e triennale delle assunzioni che, nell'ambito del predetto atto dovrà individuare, sulla base della possibilità assunzionale dell'Ente, le unità di personale da inserire in organico e prevedere la relativa copertura finanziaria nel bilancio annuale e pluriennale;
4. **DI INVIARE** copia della presente deliberazione al Dipartimento per la Funzione Pubblica;
5. **DI INFORMARE** le Organizzazioni Sindacali Territoriali e le RSU dell'esito della ricognizione oggetto del presente atto.
6. **DI DICHIARARE**, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Domenico CACCIATORE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott.ssa Guendalina Federico

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

- Che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 27/04/2023 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. D. Lgs. n. 267/2000 (N. 502 Reg. Pub.)
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/04/2023
[] decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)
[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000).

Veglie, li 27/04/2023

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Domenico CACCIATORE

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO N. 26 DEL
27/04/2023**

Veglie, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Domenico CACCIATORE